Gazzetta Ufficiale
DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1922 | **Roma — Lunedì 14 agosto** | **Numero 191**

Abbonamenti

In Roma, sia presso l'Amministrazione, che a domicilio ed in tutto il Regno: anno L. 65; semestre L. 36; trimestre L. 20

All'Estero (Paesi dell'Unione post.): » » 120; » » 80; » » 50

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Annunzi giudiziari . . . . L. 0,60 } per ogni linea di colonna e
Altri avvisi . . . . » 0,80 } spazio di linea.

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla Amministrazione della Gazzetta presso il Ministero dell'Interno.

Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

Un numero separato di 16 pagine o meno, in Roma: cent. 30 — nel Regno cent. 35 — arretrato in Roma, cent. 50 — nel Regno cent. 60 — all'Estero cent. 90

Se il giornale si compone di oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico, si aggiunga sempre la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci prescritta dall'art. 48, lettera a) della tariffa (allegato A) del testo unico approvato con decreto-legge Luogotenenziale n. 135, del 1918, e dal successivo decreto-legge Luogotenenziale n. 1184.

SOMMARIO

Parte ufficiale

LEGGI E DECRETI.

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 1127 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto 22 febbraio 1920, n. 548, che esenta dalla tassa di fabbricazione gli esplosivi residuati dalla guerra, da impiegarsi per l'agricoltura.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 maggio 1922.

VITTORIO EMANUELE.

FACTA — BERTONE — LANZA DI SCALEA — BERTINI

Visto, il guardasigilli: ALESSIO.

Il numero 1128 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il decreto Luogotenenziale 28 maggio 1916, n. 770, col quale il personale di basso servizio del soppresso laboratorio chimico, già esistente presso il Ministero dell'interno, può passare nel ruolo organico del personale operaio dipendente dal Ministero della guerra.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 giugno 1922.

VITTORIO EMANUELE.

FACTA — LANZA DI SCALEA — PEANO.

Visto, il guardasigilli: ALESSIO.

Il numero 1129 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Sono convertiti in legge i decreti Reali:

a) 23 novembre 1921, n. 1741, che proroga i termini degli articoli 3, 4 e 5 della legge 13 agosto 1921, n. 1080, concernente la riforma dell'Amministrazione dello Stato e dell'art. 6 del R. decreto 20 ottobre 1921, n. 1411;

b) 1° febbraio 1922, n. 88, che proroga i termini degli articoli 1 e 2 del R. decreto 23 novembre 1921, n. 1741 predetto.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 9 luglio 1922.

VITTORIO EMANUELE.

FACTA — PEANO.

Visto, il guardasigilli: ALESSIO.

Il numero 1099 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 24 agosto 1862, n. 788, sulla unificazione del sistema monetario italiano;

Visto il decreto Luogotenenziale 5 dicembre 1915, numero 1802, col quale venne stabilito il riparto delle monete di bronzo in circolazione legale;

Visto il decreto Luogotenenziale 14 luglio 1918, n. 1064, col quale venne sospesa la coniazione delle monete da centesimi due e uno;

Su proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono autorizzate la demonetazione di pezzi di bronzo da centesimi due e da centesimi uno, per un ammontare rispettivamente di lire 1.500.000 e lire 1.000.000, e la coniazione per pari somma di monete di bronzo da centesimi dieci del tipo approvato col R. decreto 4 settembre 1919, n. 1618.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 luglio 1922.

VITTORIO EMANUELE.

PEANO.

Visto, il guardasigilli: LUIGI ROSSI.

Il numero 1100 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 26 settembre 1920, n. 1313, con la quale fu autorizzata la spesa di L. 300.000.000 per opere pubbliche straordinarie;

Ritenuto che con precedenti decreti Reali sono state assegnate, in conto del fondo suddetto, L. 296.900.000 per l'esecuzione di determinate opere pubbliche;

Ritenuta la necessità di provvedere ad una ulteriore assegnazione di fondi ed al relativo stanziamento in bilancio;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello dei lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

In conto della spesa di L. 300.000.000, autorizzata

con la legge 26 settembre 1920, n. 1313, ed in aggiunta all'elenco di cui al R. decreto 14 novembre 1920, numero 16 7, si dispongono le seguenti assegnazioni:

lettera m) L. 500.000 per opere marittime nelle varie provincie del Regno, eccettuate quelle calabresi o venete, dipendenti dalle leggi 14 luglio 1889, n. 6280, e seguenti;

lettera n-bis) L. 1.000.000 per provvedere alle spese per concorso nella ricostruzione di ponti sulle strade provinciali e comunali e per l'esecuzione di opere di consolidamento di frane e di difesa delle strade medesime nelle Provincie meridionali continentali, nella Sicilia e nella Sardegna.

Art. 2.

Allo stanziamento dei sotto indicati capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1922-923 è apportato l'aumento per ciascuno indicato:

Cap. n. 140. Opere marittime dipendenti dalle leggi 14 luglio 1889, n. 6280 e successive, ecc.	500.000 —
Cap. n. 197. Sussidi per opere di difesa degli abitati, ecc. - Concorso dello Stato nella costruzione di ponti, ecc.	1.000.000 -

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 luglio 1922.

VITTORIO EMANUELE.

PEANO — RICCIO.

Visto, il guardasigilli: LUIGI ROSSI.

Il numero 1139 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto l'art. 1 del Nostro decreto-legge 26 gennaio 1922, n. 15, riguardante l'imposta di fabbricazione sullo zucchero;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze, di concerto con quelli per l'industria e il commercio e per l'agricoltura;

Udito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Dalla data del presente decreto, l'imposta sulla fabbricazione dello zucchero indigeno e la corrispondente sovratassa sullo zucchero importato dall'estero sono portate alle misure seguenti:

1° per ogni quintale di zucchero di prima classe L. 300;

2° per ogni quintale di zucchero di seconda classe L. 288.

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 agosto 1922.

VITTORIO EMANUELE.

FACTA — BERTONE — ROSSI — BERTINI.

Visto, il guardasigilli: ALESSIO.

ERRATA-CORRIGE

Nel sommario della *Gazzetta ufficiale* del 1° agosto 1922, *n.* 180, al R. decreto 24 luglio 1922, n. 1036, leggasi: « contenente le norme definitive e le disposizioni sul procedimento per ingiunzione ».

In calce del testo dello stesso decreto non è stata riprodotta, per omissione nella copia trasmessa, la firma del presidente del Consiglio dei ministri, firma che risulta nel testo originale.

DISPOSIZIONI DIVERSE

MINISTERO DELLA GUERRA

Disposizioni nel personale dipendente:

UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE.

Arma dei carabinieri Reali

Maggiori

Con R. decreto del 18 maggio 1922:

Casini cav. Carlo, maggiore, è revocato e considerato come non avvenuto il R. decreto in data 19 febbraio 1922 che lo collocava in congedo provvisorio, promosso tenente colonnello con anzianità 14 settembre 1920 e decorrenza assegni dal 16 settembre 1920.

Capitani.

Con R. decreto del 18 maggio 1922:

Battaglia Pietro, capitano, promosso maggiore.

Con R. decreto del 4 maggio 1922:

Tabellini Dino, capitano, collocato a disposizione Ministero marina (compagnia R. arsenale marittimo Pola).

Bavaresco Giovanni, capitano, collocato in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio, da 20 aprile 1922.

Tenenti.

Gerardi Francesco, tenente, l'anzianità assoluta di nomina a sottotenente e di promozione a tenente nell'arma di fanteria trasferito nell'arma dei carabinieri reali, è portata rispettivamente dal 1° maggio 1916 al 1° dicembre 1915 e dal 1° febbraio 1917 al 1° settembre 1916.

Con R. decreto del 18 maggio 1922:

I seguenti tenenti sono promossi capitani:

Rispoli Mario — Pasqualini Domenico.

L'Abbate Alessandro — Tranquilli Enrico.

MINISTERO DEL TESORO

Elenco n. 4

2ª Pubblicazione.

Si è dichiarato che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi come alla colonna 5 essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito	Numero d'iscrizione	Ammontare della rendita annua	Intestazione da rettificare	Tenore della rettifica
1	2	3	4	5
3,50 0[0 »	45558 45557	231 231 —	Aiani *Maria-Bambina* fu Giuseppe, minore sotto la patria potestà della madre Ferrari Ippolita fu Faustino ved. di Aiani Giuseppe dom. a Como Il secondo certificato è vincolato d'usufrutto a favore di quest'ultima	Aiani *Bambina-Anna-Maria-Celerina* fu Giuseppe ecc. come contro
Consolidato 5 0[0	166185	125 —	Cucchietti *Maria* di Giovanni, minore, sotto la patria potestà del padre, domiciliata a Dronero (Cuneo)	Cucchietti *Caterina* di Giovanni, minore, ecc., come contro
3.50 0[0	785773	2435 —	Ricciardi *Maria* o *Maria-Caterina* fu Pietro minore, sotto la tutela di Raniero Gradoli, dom. in Roma	Ricciardi *Caterina* fu Pietro, minore, ecc., come contro
Consolidato 5 0[0	146193	10150 —	Intestata come la precedente	Intestata come la precedente

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano stat notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 29 luglio 1922

Il direttore generale: GARBAZZI

Smarrimenti di ricevute (3ª *pubblicazione*). (El. n. 5).

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 522 — Data della ricevuta: 4 maggio 1922 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Catania — Intestazione della ricevuta: Barone Arcangelo fu Francesco — Titoli del debito pubblico: al portatore n. 29 — Ammontare della rendita L. 1465 — Consolidato 5 %, con decorrenza 1° gennaio 1922.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 235 — Data della ricevuta 13 aprile 1921 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Chieti — Intestazione della ricevuta: Colangelo Giovanni — Titoli del Debito pubblico: al portatore n. 5 — Ammontare della rendita L. 150 — Consolidato 5 %, con decorrenza 1° gennaio 1922

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, numero 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 22 luglio 1922.

Il direttore generale
GARBAZZI.

Rettifica d'intestazione (2ª *pubblicazione*).

È stata chiesta la rettifica della intestazione del buono del tesoro quinquennale 3ª emissione, n. 517, di L. 7200, intestato a Ruggiero Antonio, Pietro, Giulio e Rosaria-Maria del fu Gennaro, minori, sotto la patria potestà della madre Savarese Teresa fu Francesco, ved. di Ruggiero Gennaro, perchè, giusta l'atto di notorietà esibito, lo stesso doveva invece intestarsi a Ruggiero Antonio, Pietro, Giulia e Maria Rosaria del fu Gennaro, Minori come sopra.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, ai termini dell'articolo 6 del regolamento 8 giugno 1913, n. 700, tra corso un mese dalla prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, si darà corso alla chiesta rettificazione.

Roma, 2 agosto 1922.

Per il direttore generale
CIRILLO.

Rettifica di intestazione (2ª *pubblicazione*).

È stata chiesta la rettifica della intestazione del buono del tesoro quinquennale 11ª emissione num. 831 di L. 20,000, intestato per erronee indicazioni fornite dalla parte, a Valchi Speranza di Giovanni Battista moglie di Antonio Valchi, perchè giusta l'atto di notorietà esibito, lo stesso doveva invece intestarsi a Falchi Speranza di Giovan Battista, nubile.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, ai termini dell'art. 6 del regolamento 8 giugno 1913, num. 700, trascorso un mese dalla prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, si darà corso alla chiesta rettifica.

Roma, 2 agosto 1922.

Per il direttore generale
CIRILLO.

Il direttore: DARIO PERUZY. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente*.